

P.A. PONTEDERA

PROTOCOLLO N°

n° 63 del 6/6/2012

Dott. Mario Marinella - Notaio

Via V. Veneto, 198 - 56025 - Pontedera (PI)

Tel. 0587/59561 - Fax 0587/59610

Part. IVA 0175212 0509

C.F. MRN MRA 59M08 H898G

Repertorio n.25.976

Raccolta n.17.842

===== Atto costitutivo di fondazione =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno ventiquattro aprile duemiladodici in Pontedera, nel mio studio in via Vittorio Veneto n. 198. =====

Avanti a me, dott. MARIO MARINELLA, notaio in Pontedera ed iscritto nel ruolo del distretto notarile di Pisa, assistito dai testimoni idonei ed a me noti: =====

- TAMBERI FEDERICO, nato a Pontedera il 3 maggio 1970, residente a Pontedera, via Bellucci n. 3, =====

- MALTOMINI LUCIA, nata a Pontedera il 21 luglio 1960, residente a Calcinaia, frazione Fornacette, via Paolo Borsellino n. 41; =====

===== è presente: =====

- CIABATTI CLAUDIO, nato a Pontedera il 10 febbraio 1946, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente pro-tempore e legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE di PUBBLICA ASSISTENZA - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO di PONTEDERA" con sede in Pontedera, via Profeti n. 10, codice fiscale 90000100504, associazione riconosciuta con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 05897 del 26 settembre 1997, iscritta al Registro Generale del Volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 1225 del 4 ottobre 1994, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera dell'assemblea dei soci del 18 febbraio 2012; ===== della cui identità personale io notaio sono certo. =====

Il predetto comparente, intendendo promuovere l'istituzione di una fondazione con le finalità in appresso specificate, dichiara quanto segue: =====

ARTICOLO 1 - E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PONTEDERA" con sede in Pontedera, via Profeti n. 10. =====

ARTICOLO 2 - La fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza. Scopo della Fondazione è di sostenere quelle realtà pubbliche e private che promuovono il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, favorendo principalmente le associazioni di volontariato ed in particolare la Pubblica Assistenza Società di Mutuo Soccorso di Pontedera localmente costituita ed operante, alle quali venga riconosciuta la partecipazione - nei termini dello statuto - alla Fondazione stessa. =====

ARTICOLO 3 - La Fondazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane alla parte. =====

ARTICOLO 4 - Il comparente dota la Fondazione, come patrimonio iniziale, della somma di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), a mezzo di assegno circolare non trasferibile di pari importo emesso dalla banca Monte dei Paschi di Siena n. 704 6060938933/10. =====

Registrato a Pontedera

il 03/05/2012

al n. 1525 serie 1T

con euro 168,00

ARTICOLO 5 - Viene nominato Amministratore Unico della Fondazione per i primi tre anni il signor CIABATTI CLAUDIO, come sopra generalizzato, residente a Pontedera, via Roma n. 227, c.f. CBT CLD 46B10 G843E. =====

Viene nominato per i primi tre anni un revisore unico in persona del signor CROCI ENZO, nato a Faenza il 30 dicembre 1934, residente a Pontedera, via A. Diaz n. 124, c.f. CRC NZE 34T30 D458C. =====

ARTICOLO 6 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2012. =====

ARTICOLO 7 - All'Amministratore Unico sopra nominato vengono attribuiti tutti i più ampi poteri per il compimento di ogni attività necessaria al riconoscimento della Fondazione. =====

L'Amministratore Unico viene autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste ai fini dell'ottenimento del riconoscimento. =====

ARTICOLO 8 - Le spese e tasse del presente atto sono a carico della qui costituita Fondazione. =====

L'associazione che è intervenuta al presente atto, essendo una organizzazione iscritta nel Registro Generale del Volontariato e quindi considerata ONLUS di pieno diritto, chiede per il presente atto l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 460/1997. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che io stesso, alla continua e contestuale presenza dei testimoni, ho letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e con i testi e con me notaio lo sottoscrive alle ore = diciotto e minuti quarantacinque. =====

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato, in parte di mio pugno, in parte di pugno di persona di mia fiducia, occupa tre pagine e quanto fin qui della presente per un foglio. =====

Firmato: Ciabatti Claudio - Federico Tamberi teste - Lucia Maltomini teste - Mario Marinella notaio (segue sigillo). =====

=====

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.17842 DI RACC. =====

=====

STATUTO

=====

=====

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE E SCOPI

=====

Art. 1 - Denominazione e sede

=====

E' costituita la "FONDAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PONTEDERA" con sede in Pontedera, via Profeti n. 10. =====

La fondazione potrà dotarsi di sedi secondarie per l'esercizio dei propri scopi istituzionali. =====

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. =====

=====
Art. 2 - Scopi =====

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza. Scopo della Fondazione è di sostenere quelle realtà pubbliche e private che promuovono il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, favorendo principalmente le associazioni di volontariato ed in particolare la Pubblica Assistenza Società di Mutuo Soccorso di Pontedera localmente costituita ed operante, alle quali venga riconosciuta la partecipazione - nei termini del presente statuto - alla Fondazione stessa. ==
Per realizzare tale scopo la Fondazione potrà, tra le altre, svolgere le seguenti attività: =====

- promuovere iniziative innovative di beneficenza per finanziare i progetti che raccolgono le sfide sociali e socio-sanitarie più urgenti; =====
- cooperare con altri enti no-profit, aziende e istituzioni pubbliche per promuovere i progetti di cui al punto precedente; =====
- favorire la crescita professionale degli operatori (volontari e professionisti) che aiutano i bambini ospedalizzati e le loro famiglie, anche mediante l'offerta di formazione e informazione effettuata con qualsiasi mezzo; =====
- attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa; =====
- ricercare e mettere a disposizione quelle capacità professionali che possono rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti; =====
- ogni opportuno atto e/o contratto anche finalizzato al finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza esclusione di altri l'assunzione di prestiti e mutui a breve e a medio-lungo termine, l'acquisto, in proprietà o diritto di superficie o altro diritto reale di godimento di beni immobili, l'acquisto in proprietà o semplice uso di beni mobili soggetti a registrazione, come ad esempio veicoli e/o natanti di qualsiasi genere e tipo; =====
- la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti pubblici e Privati; =====
- l'assunzione di personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e la stipula di contratti di prestazione d'opera e/o consulenza di qualsiasi genere purché nel rigido rispetto delle forme previste dalle vigenti norme di legge; =====
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- stipulare Convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; =====
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, diret-

tamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; =====

- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî; =====

- svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutarî. =====

=====

TITOLO II - PATRIMONIO =====

=====

Art. 3 - Patrimonio =====

Il patrimonio della Fondazione è composto: =====

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Partecipanti o da soggetti terzi; =====

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; =====

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio; =====

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo Amministrativo, può essere destinata a incrementare il patrimonio; =====

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici. ==

Art. 4 - Fondo di Gestione =====

Il Fondo di Gestione è costituito: =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; =====

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; =====

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici; =====

- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, accessorie, strumentali; =====

- dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione. ==

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. =====

=====

TITOLO III - INDIVIDUAZIONE DEI FONDATORI E PARTECIPANTI =====

=====

Art. 5 - Fondatori =====

Fondatore Promotore è l'Associazione di Pubblica Assistenza Società di Mutuo Soccorso di Pontedera. =====

=====
Art. 6 - Partecipanti =====

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Organo Amministrativo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. =====

L'Organo Amministrativo potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove approvato. L'attività dei Partecipanti è svolta a titolo gratuito. =====

=====
Art. 7 - Esclusione e recesso =====

L'Organo Amministrativo decide sull'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =====


- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; =====
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; =====
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. =====

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: =====

- trasformazione, fusione e scissione; =====
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; =====
- ricorso al mercato del capitale di rischio; =====
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; =====
- apertura di procedure di liquidazione; =====
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. =====

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. =====

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclu-



si dalla Fondazione. =====

TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE =====

Art. 8 - Organi =====

Sono organi della fondazione: =====

- l'Organo Amministrativo; =====
- il Collegio dei Revisore dei Conti. =====

Art. 9 - Organo Amministrativo =====

La Fondazione può essere retta: =====

- da un Amministratore Unico; =====
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. =====

L'Organo Amministrativo dura in carica tre anni. =====

Il Fondatore Promotore provvede alla nomina dell'Organo Amministrativo. =====

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Fondatore deve provvedere, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del mandato. =====

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente. =====

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato: =====

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; =====
- b) su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. =====

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o e-mail, comunicando anche l'ordine del giorno. =====

Per l'interesse della Fondazione, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno. =====

All'Organo Amministrativo sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. =====

In particolare: =====

- nomina il Presidente ed il Vice-Presidente; =====
- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria; =====
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge; =====
- predisporre i programmi fondamentali dell'attività dell'ente

- e ne verifica l'attuazione; =====
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali; =====
- approva i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'ente. =====

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli interventi. =====

Il Direttore interviene alle sedute con voto consultivo. =====

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi dal Segretario e sottoscritti da coloro i quali sono intervenuti all'adunanza. =====

Ai membri dell'Organo Amministrativo non compete alcun compenso per la loro attività salvo eventuali rimborsi di tipo analitico per spese sostenute nell'espletamento del loro mandato. =====

Art. 10 - Presidente =====

Il Presidente del Consiglio di amministrazione: =====

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione; =====
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; =====
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo nove riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza. =====

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede. =====

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. =====

Art. 11 - Organo di revisione =====

L'organo di revisione può essere composto da un revisore unico o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Fondatore. =====

L'organo di revisione dura in carica tre anni. =====

L'organo di revisione può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla fondazione e sul suo concreto funzionamento fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Fondazioni. =====

L'organo di revisione esercita altresì il controllo contabile. =====

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Organo Amministrativo. =====

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli

artt. 2397 e seguenti del Codice civile. =====

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI =====

Art. 12 - Esercizio Finanziario =====

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. =====

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale. =====

Il Bilancio è approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. =====

L'Organo Amministrativo deve inoltre approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo. =====

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore dell'Associazione Pubblica Assistenza Società di Mutuo Soccorso di Pontedera o di altre associazioni di volontariato. =====

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado. =====

TITOLO VI - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA =====

Art. 13 - Devoluzione =====

Qualora l'Organo Amministrativo ritenesse esaurito il suo scopo o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, il Fondatore nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. =====

Eventuali attività patrimoniali residue, sentita l'Autorità di Vigilanza, saranno devoluti all'Associazione Pubblica Assistenza Società di Mutuo Soccorso di Pontedera o ad altri enti aventi finalità similari. =====


Art. 14 - Clausola di Rinvio =====

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt. 14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti. =====

Firmato: Ciabatti Claudio - Federico Tamberi teste - Lucia Maltomini teste - Mario Marinella notaio (segue sigillo). =====

LA PRESENTE COPIA IN TRE FOGLI CONFORME ALL'ORIGINALE, ESISTENTE NEI MIEI ATTI, SI RILASCIA PER USO CONSENTITO. =====

PONTERA, 03 Maggio 2012. =====



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Rossi'. To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a central emblem with a cross and a crown, surrounded by a decorative border. The text 'MUNICIPALITÀ MARIO PONTEDERA' is visible around the perimeter of the seal.

dera